



PARERE MOTIVATO
n. 98 in data 20 Aprile 2016

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Recupero in via Modigliani PUA n. 4. Comune di Dolo (VE).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Aprile 2016 come da nota di convocazione in data 18 Aprile 2016 ns. prot. reg.150647;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Il Comune di Dolo con nota prot. n. 653/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 20219 del 20/01/2016, relativa alla richiesta di verifica di assoggettabilità per l'individuazione del perimetro di Piano Urbanistico Attuativo - Piano di Recupero via Modigliani a Dolo PUA n. 4 area Sig. Bacco Giorgio via Modigliani 2 Comune di Dolo;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Il Comune di Dolo con pec acquisita al prot. regionale n. 68754 del 22/02/2016 ha fatto pervenire il seguente parere prot. n. 67906 di 22/02/2016 del Settore Genio Civile di Venezia:

Con riferimento alla lettera ns .prot. 33961 del21/01/16., inviata da Codesto Comune inerente a quanto in oggetto:

- vista l'asseverazione (allegata alla nota di cui sopra) di non necessità dello Studio di Compatibilità idraulica, a firma del responsabile del settore urbanistica – edilizia privata Riccardo Toso;
- esaminati gli elaborati relativi alla variante in oggetto;
- preso atto che la variante urbanistica non comporta trasformazioni territoriali tali da alterare il grado di impermeabilizzazione del territorio in modo significativo,
- considerato che l'area in questione ricade all'interno delle "Aree allagate eventi alluvionali del 26 Settembre 2007" del P.A.I. della Laguna di Venezia,

si esprime parere favorevole all'asseverazione e si prescrive che:

1. qualora l'attuazione delle modifiche introdotte dalla variante consentisse un incremento di superficie impermeabilizzata rispetto a quanto già assentito, siano ricavati opportuni volumi d'invaso suppletivi in ragione di 500 m³/ha con riferimento alla nuova impermeabilizzazione; tali volumi d'invaso possono essere ricavati attraverso il sovradimensionamento delle condotte e dei pozzetti per le acque bianche, realizzando vasche di laminazione o con altri provvedimenti da concordarsi caso per caso;
2. le superfici impermeabilizzate siano in ogni caso ridotte al minimo indispensabile, verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti, in particolare per eventuali aree destinate a parcheggio;
3. siano confermate le ulteriori prescrizioni, ove applicabili, indicate nei pareri del P.A.T.I. dei comuni di Dolo e Fiesso D'artico n. 402581 del 24/09/2013 a firma del direttore del Genio Civile di Venezia Dott.Ing. Salvatore Patti;
4. poiché l'area ricade in un ambito classificato come "Aree allagate eventi alluvionali del 26 Settembre 2007" nel P.A.I. della Laguna di Venezia, in assenza di analisi di maggior dettaglio sia da ritenersi quantomeno sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati (i quali dovranno essere idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle strade) e, al contrario, raccomandata la realizzazione d'edifici aventi il piano d'imposta sopraelevato di 40-50 cm rispetto al piano di campagna,
5. i progetti delle opere di laminazione, scarico, restituzione, ecc., delle acque meteoriche siano sottoposti ad esame da parte del soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica, ecc.), il quale garantisce sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni di deflusso a valle;
6. le Norme Attuative siano completate, laddove necessario, con quelle fin qui prescritte, le quali prevalgono, se in contrasto, su quelle eventualmente già presenti anche di carattere idraulico.

Ciò posto, restano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale e alle reti di bonifica, come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi. Si rammenta infatti che opere eventualmente in prossimità di rilevati arginali o sponde devono essere specificamente autorizzate, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

Il presente parere è rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.2948/09 ai soli fini di una verifica della compatibilità dell'intervento con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio; esso non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere eventualmente previste nella variante posta in oggetto.



- Arpav con pec prot. n. 28082 del 18/03/2016 acquisita al prot. regionale n. 109413 del 18/03/2016 ha fatto pervenire il seguente parere:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per l'individuazione del perimetro di Piano Urbanistico Attuativo – Piano di Recupero via Modigliani a Dolo, PUA n. 4 area Sig. Bacco Giorgio.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione delle opere, da tenere in considerazione.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del Piano verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si ricorda che, per l'aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alla Qualità dell'Aria, in Italia vige il D. Lgs. 155/10, attuazione della direttiva 2008/50/CE. Tale Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di testo unico sulla qualità dell'aria ed abroga la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

Si fa inoltre presente che il testo definitivo dovrà contenere una più opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal Piano. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezia>);
- nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale (<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243420>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite al 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).



Si ritiene infine di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

Inquinamento acustico

Trattandosi di un insediamento residenziale, è necessario che in sede di progetto ne sia valutata la compatibilità con il contesto acustico esistente. Ciò riveste particolare importanza nel caso specifico, considerato che l'area oggetto dell'intervento si trova in classe II "aree prevalentemente residenziali" (non in classe IV, come erroneamente dichiarato a pagina 156 - basti vedere l'estratto in pianta della classificazione acustica riportato alla pagina successiva). Dovrà quindi essere predisposta una Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA), redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008). Qualora le immissioni acustiche dovessero risultare non conformi, si dovranno prevedere specifiche misure di mitigazione. Per quanto riguarda invece il potenziale impatto acustico dell'intervento verso l'ambiente, si condivide quanto dichiarato al punto 10.6.7 in merito alla necessità di presentare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, facendo tuttavia presente che i limiti di riferimento per le zone circostanti l'area di intervento sono quelli previsti per la classe II e la classe I (ad ovest, non III e IV).

Relativamente alle fasi di cantiere, infine, al di là delle considerazioni di massima riportate nel documento, sarà necessario valutare in modo dettagliato l'impatto acustico presso i ricettori più esposti in modo che, anche nell'eventualità di richiesta di deroga al rispetto dei limiti di inquinamento acustico, durante lo svolgimento dei lavori siano attuate tutte le misure più idonee a limitarne il disagio.

Inquinamento luminoso

Nel documento non è presente un'indicazione in merito all'eventuale utilizzo di impianti di illuminazione esterna. Si fa presente che, qualora impianti di illuminazione esterna dovessero essere installati (ad esempio per i parcheggi, per i vialetti di accesso, o altro), dovrà essere predisposto uno specifico progetto illuminotecnico, redatto secondo quanto stabilito all'articolo 7 della Legge Regionale 17/09 che dimostri la rispondenza degli impianti ai requisiti stabiliti all'articolo 9 della stessa legge.

Inquinamento Elettromagnetico

Campi elettromagnetici a bassa frequenza: in base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di ogni nuova cabina elettrica o linea a media o alta tensione in progetto.

Ai sensi della normativa vigente, distanze di prima approssimazione e fasce di rispetto dovranno inoltre essere calcolate in corrispondenza di linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.



Suolo/Sottosuolo

La relazione ambientale presentata per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo e sottosuolo e non considera la Carta dei suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008). La descrizione degli impatti potenziali e le relative azioni di mitigazione risultano carenti, in quanto non viene specificato a quanto ammonta la superficie impermeabilizzata prima e dopo l'intervento, presupposto essenziale per valutare l'entità dell'impatto.

Nella relazione ambientale, al paragrafo 3.1 "Area di intervento" (pag. 12), non viene fornita una dettagliata analisi dello stato del sito, non vengono descritte le condizioni in cui si trova il luogo e a quanto ammonta la superficie impermeabilizzata e quella a verde.

L'intervento si può ritenere coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 2, comma 1, lett. d), relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, solamente a condizione che la superficie occupata dall'edificio previsto non sia superiore a quella attuale.

Al paragrafo 5.5 "Suolo e sottosuolo" (pag. 45) si valuta il suolo unicamente sotto l'aspetto geologico e del rischio di percolazione degli inquinanti e non si evidenzia come il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e le funzioni dal suolo supportate quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,

- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In sintesi, nell'ipotesi che non vi sia ulteriore nuovo consumo di suolo rispetto alla situazione esistente, si esprime un parere complessivamente positivo circa l'impatto che il Piano ha sul suolo, anche in considerazione del fatto che gli obiettivi proposti appaiono coerenti con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in particolare quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) "utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".

Nel caso in cui ci sia un aumento della superficie occupata da nuove edificazioni, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

Si invita infine ad individuare nel Piano tutte le azioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella realizzazione degli interventi definiti dal Piano stesso.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.



- Terna con parere n.1379 del 22.03.16 acquisito al prto. reg. al n.113694 del 22.03.16 che di seguito si riporta:

Con riferimento alla Vs. comunicazione del 07/02/2016, acquisita al nostro protocollo il 25/02/2016, relativa alla richiesta in oggetto, abbiamo analizzato la documentazione inviata ed oggetto del Piano Attuativo denominato "PUA N°4" su l quale insiste il nostro seguente elettrodotto:

- Linea 132 kV, "Dolo CP – S/E Dolo", codica 23-564D1, dal sostegno n° 92 al sostegno n° 93 di proprietà di Terna Rete Italia S.p.A.

A tal riguardo rileviamo che la costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente essere compatibile con gli stessi e, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata:

- **D.M. 449 del 21 marzo 1988** [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001** [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo emanato con D.P.C.M. 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003],

recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti.

Per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05.07.2008) e relativi allegati, e fatte salve le eventuali diverse determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, Vi trasmettiamo, allegata alla presente, la seguente documentazione:

- Planimetria in scala 1:15.000/1:3.500 (Cod. elaborato DE21311A10CX14081 - aggiornamento 2016) dell'area interessata ed attraversata dalla linea con indicazione della relativa Distanza di prima approssimazione (Dpa), determinata secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al predetto decreto. Tale elaborato annulla e sostituisce, per la sola linea indicata in planimetria, la Dpa comunicata all'amministrazione comunale nel 2009 (allegata).
- File dxf e dwg del tracciato geo riferito della suddetta Dpa.

Il calcolo delle Dpa è stato eseguito attenendosi alle prescrizioni di cui agli articoli 5.1.3 e 5.1.4 del documento citato.

I dati forniti con il nuovo elaborato dovranno essere utilizzati tenendo conto delle seguenti ulteriori precisazioni:

- La larghezza delle Dpa è stata calcolata con riferimento alla condizione di maggior cautela presente nel tronco di linea considerato; e quindi, un'analisi puntuale potrebbe condurre a risultati diversi;
- Lo studio è stato condotto per il solo elettrodotto di nostra competenza attraversante l'intero territorio comunale in considerazione dell'intervento denominato "PUA 4", escludendo elettrodotti di terzi e/o Cabine Primarie e Sotto Stazioni.
- Per evitare eventuali imprecisioni concernenti le coordinate geo riferenziate dei sostegni di linea, la Dpa dovrà essere individuata sul campo con riferimento all'asse reale dell'elettrodotto.

Con l'occasione Vi precisiamo che le Dpa fornite nel 2009, e da Voi richiamate al punto 4 della relazione tecnica "Rapporto Ambientale Preliminare", sono in corso di generale revisione.

Tale revisione consegue dall'aggiornamento delle anagrafiche tecniche dei nostri elettrodotti, avvenuto dopo il 2009, e reso possibile a seguito di una campagna massiva di rilievi laser e dalla loro conseguente elaborazione.

Con i risultati ottenuti dall'attività sopra descritta, sentito anche il parere di ARPAV nel 2010, è stato quindi possibile applicare in modo puntuale la Norma CEI 11-60, richiamata all'art. 6 del DPCM 08/07/2003, per la determinazione delle correnti di calcolo.

In considerazione delle scadenze indicate nella Vs. comunicazione, il documento DE21311A10CX14081, allegato alla presente, anticipa per la quota parte di interesse del PUA n. 4 in oggetto la revisione generale di cui sopra.



Per i restanti elettrodotti che interessano il territorio comunale di Dolo provvederemo a comunicare l'aggiornamento delle Dpa alle Amministrazioni interessate non appena completato l'intero aggiornamento.

Vi segnaliamo da ultimo, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

- Regione del Veneto – Sezione difesa del suolo nota n.139362 dell'11.04.16. che di seguito si riporta:

Con riferimento alla Verifica di Assoggettabilità in oggetto, per quanto di competenza, la valutazione concerne principalmente gli aspetti inerenti l'invarianza idraulica e la pianificazione di bacino.

Riguardo al primo, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A della D.G.R. 1322/06 e s.m.i., l'autorità idraulica territorialmente competente (nella fattispecie è la Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, che legge per conoscenza) verifica, attraverso la *valutazione di compatibilità idraulica*, se le nuove previsioni urbanistiche, o le varianti, possono causare alterazioni al regime idraulico. Qualora, come in questo caso, le varianti non comportino alcuna alterazione del regime idraulico, ovvero comportino un'alterazione non significativa, la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa asseverazione del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante che ricorre questa condizione. Nella fattispecie, l'Allegato C della *"Variante urbanistica finalizzata all'individuazione del perimetro di Piano Urbanistico Attuativo in via Modigliani a Dolo - PUA n. 4"* assevera che *"la Variante non comporta trasformazioni territoriali tali da modificare il regime idraulico previsto dalla vigente normativa urbanistica comunale"*. Di conseguenza, sotto questo aspetto, non si ravvisano effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'individuazione del perimetro in oggetto.

Per quanto attiene, invece, alla pianificazione di bacino, si deve accertare la conformità degli interventi da realizzare rispetto alle norme di attuazione dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nel



territorio interessato. In questo caso si deve fare riferimento al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino scolante nella Laguna di Venezia, adottato con D.G.R. n. 401 del 31.03.2015. In base agli studi propedeutici al citato PAI e ai relativi elaborati cartografici (si veda la Carta della pericolosità idraulica n. 39), si rileva che l'area oggetto del Piano di Recupero in argomento non risulta inserita tra quelle classificate a pericolosità idraulica, ma, tuttavia, in prossimità di una zona che è stata allagata durante gli eventi alluvionali del 26 settembre 2007, che hanno interessato i lotti adiacenti, come indicato nella tavola che si allega alla presente. Riguardo, pertanto, anche a questo secondo aspetto, non si ravvisano effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'individuazione del perimetro in oggetto.

In conclusione, con riferimento alle considerazioni su esposte, per quanto di competenza non si ritiene che l'attuazione dell'*Individuazione del perimetro di Piano Urbanistico Attuativo in via Modigliani a Dolo - PUA n. 4 - Area Sig. Bacco Giorgio* possa avere delle ricadute significative sul piano ambientale.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 45/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del 1° comma, art. 48 della L. R. 23.04.2004, n. 11, ai sensi delle lettere a) e i) del IV° comma, art. 50 della L.R. 27.06.1985, n. 61 e ai sensi del comma 8 dell'art.25 delle n.t.a. del P.R.G.: "Variante urbanistica parziale finalizzata alla individuazione di perimetro di Piano Urbanistico Attuativo in via Modigliani a Dolo" - area di proprietà del Sig. Bacco Giorgio, via Modigliani n. 2 - denominato "PUA 4", nel Comune di Dolo (VE).
Pratica n. 3186

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Riccardo Tosco, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 54120 del 11/02/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza in esame non viene riconosciuta per l'istanza in argomento alcuna ipotesi;

CONSIDERATO che tale dichiarazione e relazione tecnica manifestano esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto esse sono formalmente e sostanzialmente imperfette;

VERIFICATO che è possibile procedere alla istruttoria tecnica con le informazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale e commerciale e



relative opere di urbanizzazione all'interno della proprietà, mediante la realizzazione e la cessione convenzionata di aree ad uso pubblico comprensive di aree di sosta, aree a verde e linee tecnologiche a rete (l'area interessata è in una zona residenziale di completamento "B/17" densamente edificata ed è già provvista di opere di urbanizzazione, il lotto oggetto d'intervento è già edificato con la presenza di un edificio unifamiliare);

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti il quanto la tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la Variante urbanistica parziale alla variante generale ai P.R.G. ai sensi del 1° comma, art. 48 della L. R. 23.04.2004, n. 11, ai sensi delle lettere a) e i) del IV° comma, art. 50 della L.R. 27.06.1985, n. 61 e ai sensi del comma 8 dell'art.25 delle n.t.a. del P.R.G.: "Variante urbanistica parziale finalizzata alla individuazione di perimetro di Piano Urbanistico Attuativo in via Modigliani a Dolo" - area di proprietà del Sig. Bacco Giorgio, via Modigliani n. 2 - denominato "PUA 4", nel Comune di Dolo (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 45/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 20 aprile 2016, che evidenzia come il Piano Urbanistico Attuativo - Piano di Recupero via Modigliani a Dolo PUA n. 4 area Sig. Bacco Giorgio via Modigliani 2 Comune di Dolo, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il Piano Urbanistico Attuativo - Piano di Recupero via Modigliani a Dolo PUA n. 4 area Sig. Bacco Giorgio via Modigliani 2 Comune di Dolo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VInCA – NUUV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis



Il presente parere si compone di n.10 pagine.